

XVII legislatura

**A.S. 2705:**

**"Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale"**

Febbraio 2017  
n. 163



servizio del bilancio  
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR\_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2017). Nota di lettura, «A.S. 2705: "Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale"». NL163, febbraio 2017, Senato della Repubblica, XVII legislatura

## INDICE

PREMESSA.....	1
Capo I Istituzione di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea .....	1
Articolo 1 (Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea).....	1
Articolo 2 (Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti).....	4
Articolo 3 (Competenza per materia delle sezioni specializzate).....	5
Articolo 4 (Competenza territoriale delle sezioni).....	6
Articolo 5 (Competenze del Presidente della sezione specializzata).....	6
Capo II Misure per la semplificazione e l'efficienza delle procedure innanzi alle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e di integrazione dei cittadini stranieri nonché per la semplificazione e l'efficienza dei procedimenti giudiziari di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e degli altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. Misure di supporto ad interventi educativi nella materia dell'esecuzione penale esterna e di messa alla prova.....	6
Articolo 6 (Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25).....	6
Articolo 7 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150).....	10
Articolo 8 (Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142).....	11
Articolo 9 (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di permesso per motivi umanitari e di protezione internazionale).....	12
Articolo 10 (Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30).....	14
Articolo 11 (Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione).....	14
Articolo 12 (Assunzione di personale da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo).....	16
Articolo 13 (Assunzione di funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale).....	19
Articolo 14 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e l'operatività della rete diplomatica e consolare).....	22
Capo III Misure per l'accelerazione delle procedure di identificazione e per la definizione della posizione giuridica dei cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale e del traffico di migranti .....	23
Articolo 15 (Rifiuto di ingresso).....	23
Articolo 16 (Disposizioni in materia di ricorso avverso il decreto di espulsione per motivi di sicurezza nazionale e di prevenzione del terrorismo).....	23
Articolo 17 (Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare).....	24
Articolo 18 (Misure di contrasto dell'immigrazione illegale).....	25

Articolo 19 (Disposizioni urgenti per assicurare l'effettività delle espulsioni e il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri).....	27
Capo IV Disposizioni finanziarie transitorie e finali.....	32
Articolo 20 (Relazione del Governo sullo stato di attuazione) .....	32
Articolo 21 (Disposizioni transitorie).....	32
Articolo 22 (Disposizioni finanziarie).....	32

## **PREMESSA**

Il provvedimento dispone la conversione del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.

Il testo è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

## **CAPO I**

### **ISTITUZIONE DI SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA**

#### **Articolo 1**

#### ***(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea)***

La norma prevede l'istituzione presso i tribunali ordinari di Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Lecce, Milano, Palermo, Roma, Napoli, Torino e Venezia, di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche.

**La RT** precisa che l'attuazione della disposizione non comporta la costituzione di nuove strutture giudiziarie bensì la mera ridefinizione delle competenze già in capo agli esistenti Tribunali, attraverso la specializzazione di un numero ristretto di essi, cui far confluire magistrati dotati di specifiche competenze per la trattazione di ogni controversia in materia non solo di protezione internazionale, ma anche di immigrazione e libera circolazione dei comunitari, al fine di ridurre i tempi, razionalizzare ed efficientare le procedure giurisdizionali.

L'individuazione degli uffici presso i quali collocare le istituende sezioni è avvenuta sulla base dei dati relativi al numero delle domande di protezione internazionale esaminate, negli anni 2015 e 2016, da ciascuna commissione territoriale o sezione distaccata.

Con riferimento alla ridefinizione dei profili di competenza attribuiti dalla normativa in esame alle istituende sezioni specializzate, si procede alla rideterminazione delle dotazioni organiche, nonché all'adozione di opportune misure organizzative degli uffici, nell'ambito delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le risorse iscritte nel bilancio dell'Amministrazione della giustizia alla missione 6 - programma 1.2-Giustizia civile e penale, del Centro di responsabilità del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, sono le seguenti:

Missione	UDV	Programma	Azione	Categoria di spesa	Capitolo di bilancio	Stanziamiento iniziale 2017 (milioni di euro)	Stanziamiento iniziale 2018 (milioni di euro)	Stanziamiento iniziale 2019 (milioni di euro)
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (personale civile)	Spese di Personale	1402	1.304,59	1.283,63	1.293,18
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (personale civile)	Spese di Personale	1404	24,70	24,70	24,70
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (personale civile)	Spese di Personale	1421	86,70	85,33	85,95
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (magistrati)	Spese di Personale	1400	1.635,85	1.660,51	1.666,70
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (magistrati)	Spese di Personale	1420	0,03	0,03	0,03
6	1.2	Giustizia civile e penale	Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	Informatica di servizio	1501	50,68	49,93	47,99
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento uffici giudiziari	Acquisto beni e servizi	1451	119,19	118,62	128,79
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento uffici giudiziari	Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari	1550	283,74	279,09	293,29

La **relazione illustrativa** espone una tabella che riporta i tribunali presso i quali si sono costituite le sezioni specializzate con il relativo territorio di competenza e il numero delle domande esaminate nel 2015 dalle commissioni territoriali o dalle sezioni nel territorio di competenza:

REGIONE	SEDI SEZIONI SPECIALIZZATE	ESAMINATI ANNO 2015
LAZIO ABRUZZO	ROMA	11.254
CALABRIA	CATANZARO	7.709
PUGLIA 1	BARI	7.444
SICILIA 2	CATANIA	7.124
SICILIA 1	PALERMO	6.611
VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA - TRENTINO	VENEZIA	5.691
LOMBARDIA 1	MILANO	4.716
CAMPANIA - MOLISE	NAPOLI	4.467
EMILIA ROMAGNA - MARCHE	BOLOGNA	4.027
PIEMONTE - LIGURIA - VALLE D'AOSTA	TORINO	3.790
TOSCANA - UMBRIA	FIRENZE	2.927
SARDEGNA	CAGLIARI	2.297
LOMBARDIA 2	BRESCIA	1.612
PUGLIA 2 - BASILICATA	LECCE	1.491
TOTALE		71.160

**Al riguardo**, al fine di meglio comprendere l'impatto che avrà l'istituzione delle sezioni specializzate sui tribunali nei quali esse sono istituite sarebbe necessario disporre di dati sul numero di domande aggiuntive che per effetto dell'accentramento della competenza perverranno alle nuove sezioni. Al proposito, la relazione illustrativa fornisce dati solo parziali che però mettono in luce, ad esempio, che per il tribunale di Roma il numero teorico di domande esaminate, prendendo a riferimento quelle del 2015, varierebbe da 2.700 a 11.254 mentre per il tribunale di Milano il numero di domande da esaminare passerebbe da 1.674 a 4.716.

Sebbene la RT affermi che si procederà alla rideterminazione delle dotazioni organiche, nonché all'adozione di opportune misure organizzative degli uffici, nell'ambito delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, pur considerando l'applicazione straordinaria di venti magistrati prevista dal successivo articolo 11, sarebbero utili maggiori informazioni sulla sostenibilità di tali riorganizzazioni da parte degli uffici giudiziari coinvolti, evidenziando che le maggiori domande determineranno la necessità di maggiore personale anche non magistratuale.

Sarebbe pertanto utile l'acquisizione di dati sulle risorse che saranno specificamente destinate ai quattordici tribunali coinvolti atteso che l'indicazione fornita dalla RT riguarda i capitoli afferenti all'insieme dell'organizzazione della giustizia civile e penale e pertanto non consente di valutare realmente la congruità delle risorse.

## **Articolo 2** ***(Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti)***

Il comma 1 che i giudici che compongono le sezioni specializzate siano scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze. La Scuola superiore della magistratura, in collaborazione con l'ufficio europeo di sostegno per l'asilo, e con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, organizza corsi di formazione per i magistrati.

Nei tre anni successivi all'assegnazione i giudici devono partecipare almeno una volta l'anno a sessioni di formazione professionale. Per gli anni successivi si prevede invece un corso di aggiornamento ogni biennio.

Il comma 2 demanda al Consiglio superiore della magistratura l'organizzazione delle predette sezioni specializzate, anche in deroga alle norme vigenti relative al numero dei giudici da assegnare alle sezioni, e fermi i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria, mediante delibera da adottare entro sei mesi.

Il comma 3 prevede uno scambio annuale di esperienze tra i presidenti delle sezioni specializzate. A tal fine è autorizzata la spesa di 6.785 euro a decorrere dall'anno 2017.

**La RT**, dopo aver descritto le norme, fa presente che le attività formative potranno essere espletate avvalendosi degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, iscritti sul capitolo 1478, U.d.V. 1.2 "Giustizia civile e penale", Azione - Trasferimenti in favore della Scuola Superiore della Magistratura, che reca uno stanziamento di € 10,50 milioni per l'anno 2017, di € 13,12 milioni per l'anno 2018 e di € 13,33 milioni per l'anno 2019, su cui gravano le spese di funzionamento della Scuola superiore della magistratura, mediante una riprogrammazione dell'utilizzo delle risorse allocate sul medesimo capitolo.

La Scuola provvede in via esclusiva alla formazione professionale degli appartenenti all'ordine giudiziario e svolge altri compiti didattici e di ricerca; fra questi, la formazione permanente dei magistrati e, in collaborazione con il CSM, quella iniziale dei magistrati in tirocinio; la formazione dei responsabili degli uffici giudiziari; quella dei magistrati onorari.

Per l'erogazione del servizio formativo la Scuola Superiore della Magistratura si avvale anche di strutture didattiche incentrate su base distrettuale e provvede anche alle attività di formazione in ambito europeo e internazionale; collabora alla formazione di altri operatori giudici e pubblica studi e ricerche. Pertanto, la Scuola, provvede alla formazione iniziale e permanente dei magistrati addetti alle sezioni specializzate nel limite dello stanziamento iscritto sul citato capitolo n. 1478, tenuto conto che il programma delle attività di formazione permanente per il solo anno 2017, prevede un'offerta per un complesso di circa diecimila posti, sia attraverso l'organizzazione di corsi centrali (98 in tutto), sia di corsi territoriali di rilevanza nazionale (29 in tutto).

Con riferimento all'attuazione del comma 3, si precisa che le attività connesse allo scambio di esperienze tra i presidenti delle sezioni specializzate, ivi previste, avverranno nell'ambito degli incontri di studio periodicamente organizzati dal Consiglio superiore della magistratura. Il costo stimato per un incontro annuale relativo alle spese di trasferta e all'organizzazione di una giornata di scambio di esperienze fra i 14 Presidenti delle istituende sezioni specializzate che si incontreranno presso la sede



romana del CSM, che già dispone degli spazi e delle attrezzature necessarie all'organizzazione degli eventi formativi e seminari è il seguente:

*1) Rimborso spese di trasferta; importo stimato euro 5.785,00*

presidenti in missione 13 di 14-1 di Roma	Spese Viaggio A/R	Spese Pasti	Spese alloggio	TOTALI
3 dalle isole(Palermo, Catania e Cagliari)	600	70	200	2.610 EURO
5 lungo raggio (Bari, Catanzaro, Lecce, Torino e Venezia)	350	35		1.925 EURO
5 medio raggio (Bologna, Brescia, Firenze, Milano, Napoli)	250			1.250 EURO

*2) Spese di gestione incontro: importo forfettario euro 1.000,00*

*Onere complessivo annuo euro 6.785,00*

Al maggiore onere si provvede ai sensi di quanto disposto all'art. 22 del presente provvedimento.

**Al riguardo**, con riferimento alle nuove attività di formazione previste a carico della Scuola superiore della Magistratura, seppure in collaborazione con i competenti uffici UE e ONU, la RT indica le risorse assegnate alla Scuola dal bilancio per fare fronte ai propri compiti. Tuttavia si tratta di stanziamenti che evidentemente sono stati calibrati in bilancio per fare fronte ai fabbisogni preesistenti rispetto a quelli derivanti dal provvedimento in esame.

Pur trattandosi di risorse che rivestono un certo grado di rimodulabilità, andrebbero forniti dati più puntuali dimostrativi della possibilità concreta di riprogrammare le risorse per fare fronte ai nuovi fabbisogni che discendono dalle norme in esame. A tale proposito, sarebbe quindi necessario acquisire una stima degli oneri che discenderanno dall'organizzazione delle attività formative in questione e delle risorse che sarà possibile distogliere dalle originarie finalità per essere destinate a quelle in esame. Andrebbe inoltre escluso che la riprogrammazione delle risorse determini la necessità di maggiori stanziamenti sul bilancio dello Stato negli anni futuri.

### **Articolo 3**

#### ***(Competenza per materia delle sezioni specializzate)***

Le norme prevedono l'elencazione delle materie di competenza delle istituende sezioni specializzate, nonché l'individuazione del rito monocratico per la trattazione dei procedimenti da parte del tribunale, in deroga a quanto previsto dal codice di procedura civile.

**La RT** afferma che si tratta di disposizioni di natura procedimentale non suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

#### **Articolo 4** ***(Competenza territoriale delle sezioni)***

Le norme stabiliscono i criteri per definire la competenza territoriale delle sezioni specializzate, su base Regionale o provinciale, per la trattazione delle controversie nonché la disciplina delle assegnazioni alle sezioni dei relativi procedimenti.

**La RT** afferma che si tratta di disposizioni di natura ordinamentale non suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, si rinvia all'articolo 1 per le osservazioni sull'impatto derivante dall'accentramento della competenza territoriale nelle nuove sezioni.

#### **Articolo 5** ***(Competenze del Presidente della sezione specializzata)***

La norma individua le competenze, già riservate dalla legge al Presidente del tribunale, da affidare al Presidente delle sezioni specializzate.

**La RT** afferma che si tratta di disposizioni di natura ordinamentale non suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **CAPO II**

**MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'EFFICIENZA DELLE PROCEDURE INNANZI ALLE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DI INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI NONCHÉ PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'EFFICIENZA DEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI DI RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI PERSONA INTERNAZIONALMENTE PROTETTA E DEGLI ALTRI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI CONNESSI AI FENOMENI DELL'IMMIGRAZIONE. MISURE DI SUPPORTO AD INTERVENTI EDUCATIVI NELLA MATERIA DELL'ESECUZIONE PENALE ESTERNA E DI MESSA ALLA PROVA**

#### **Articolo 6** ***(Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)***

L'articolo reca modifiche al decreto legislativo n. 25 del 2008 in materia di notificazioni e di colloquio personale, entro il procedimento di riconoscimento e revoca della protezione internazionale.

La lettera a) specifica (mediante riformulazione del comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 25) che "l'ultimo domicilio" del richiedente sia l'ultimo da lui dichiarato. Qualora il richiedente si trovi presso un centro o una struttura di accoglienza o trattenimento, l'indirizzo del centro costituisce il luogo di domicilio valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al

procedimento di esame della domanda, nonché di ogni altro atto relativo alle procedure di trattenimento o di accoglienza di cui al presente decreto.

Le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento sono effettuate a mezzo del servizio postale; se il domicilio non si riveli idoneo, comunque la notificazione si intende eseguita al pervenire presso la Commissione dell'avviso di ricevimento da cui risulti l'impossibilità della notificazione.

Qualora il richiedente si trovi presso un centro o una struttura di accoglienza o trattenimento, la notificazione si realizza (quale documento informatico sottoscritto con firma digitale o quale copia informatica di immagine di documento cartaceo) mediante posta elettronica certificata (di seguito: pec) all'indirizzo del responsabile del centro. Questi la consegna al destinatario, facendone sottoscrivere ricevuta, e ne dà immediata notificazione alla Commissione territoriale (ancora mediante pec); egli rende analoga puntuale comunicazione in caso di rifiuto da parte dello straniero interessato o di sua irreperibilità.

Il pervenire di tali comunicazioni alla casella di pec della Commissione territoriale segna il momento in cui la notificazione da parte di questa si intende eseguita.

Medesime modalità di effettuata notificazione sono previste nel caso il richiedente la protezione internazionale abbia indicato un indirizzo di pec.

Qualora la notificazione sia stata intesa effettuata pur senza che il domicilio o l'indirizzo pec fossero idonei o comunque senza che si sia avuto effettuale ricevimento da parte del richiedente, copia dell'atto notificato gli è resa disponibile presso la Commissione territoriale.

Le lettere b) e c) dispongono circa il colloquio personale del richiedente presso la Commissione nazionale o le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Intanto la lettera b) prevede (con novella all'articolo 12 del decreto legislativo n. 25 del 2008), che la comunicazione della disposta audizione da parte delle Commissioni, sia effettuata secondo le modalità sopra descritte, relative alle notificazioni. La lettera c) disciplina la verbalizzazione del colloquio personale. La nuova disciplina fa perno sulla videoregistrazione con mezzi audiovisivi del colloquio personale innanzi alle Commissioni nonché sulla trascrizione in lingua italiana con l'ausilio di mezzi automatici di riconoscimento vocale. Sia della trascrizione sia della videoregistrazione è conservata (per almeno tre anni) copia informatica presso apposito archivio presso il Ministero dell'interno. Le specifiche tecniche sono adottate d'intesa tra i Ministri della giustizia e dell'interno, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (non dunque della legge di conversione), sentito il Garante per la protezione dei dati personali, per i profili di sua competenza.

La lettera d) novella l'articolo 32 che concerne la decisione (in primo grado, resa dalla Commissione territoriale) circa la domanda di protezione internazionale con un rinvio al nuovo articolo 35-bis aggiunto dalla successiva lettera g). Analogo raccordo al nuovo articolo 35-bis è recato dalla lettera f), stavolta con riguardo all'articolo 35 avente ad oggetto l'impugnazione della decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale.

La lettera e) novella l'articolo 33, concernente il procedimento di revoca o di cessazione della protezione internazionale. La novella fa rinvio alle modalità di notifica come disciplinate dalla lettera a) sopra ricordata.

La lettera g) riscrive la disciplina delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale con l'inserimento di un nuovo articolo 35-bis che prevede il rito camerale a contraddittorio scritto e a udienza eventuale anziché il rito sommario di cognizione.

**La RT** con riferimento al comma 1, lett. a) b) ed e), afferma che la stima dei costi per le notifiche degli atti e dei provvedimenti delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale è riferita esclusivamente al costo delle notifiche a mezzo del servizio postale, da effettuare ai richiedenti asilo che non

usufruiscono di misure di accoglienza e non sono destinatari di misure di trattenimento.

Se si tratta infatti di richiedenti presenti nei centri o nelle strutture di accoglienza di cui al d.lgs. n.142/2015 ovvero trattenuti nei centri di cui all'articolo 14 del D.lgs n. 286/1998, è previsto che le notificazioni sono effettuate mediante posta elettronica certificata. La stima è stata effettuata sulla base dei seguenti parametri:

- tariffa media di postalizzazione via raccomandata degli atti giudiziari, pari ad € 11, comunicata dal Dipartimento per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie;
- previsione di una media di due comunicazioni inviate per cittadino straniero richiedente asilo;
- numero totale di richieste di asilo presentate nell'anno 2015, pari a 83.970;
- numero di richiedenti asilo non gestiti in accoglienza, stimati in via prudenziale in misura pari al 10% del totale (la quasi totalità dei richiedenti è ospitata in accoglienza).
- numero di richiedenti cui inviare la comunicazioni:  $83.970 \times 10\% = 8.397$
- numero totale di comunicazioni da inviare:  $8.397 \times 2 = 16.794$
- Stima annuale del costo totale delle notifiche a mezzo servizio postale :  $16.794 \times 6 \text{ €} = \text{€ } 100.764$ .

Al costo totale stimato in € 184.734 si provvede utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, iscritte al capitolo 2370, pg2, e ai cap. 2390, pg2, del CDR, 4, Tab. 8, corrispondente alla stabilizzazione di quota parte degli introiti di cui all'articolo 9-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, relativi al gettito derivante dal pagamento del contributo di 200 euro versato per le istanze relative all'acquisto o alla rinuncia della cittadinanza, mediante riprogrammazione delle spese effettuate sugli stessi capitoli.

Con riferimento al comma 1, lett. e), la RT riporta la stima del costo per la dotazione, presso le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e le relative sezioni, di apparati di videoregistrazione e di riconoscimento automatico del parlato in grado di produrre file multimediali da cui ottenere la trascrizione automatica e fedele dell'audizione del richiedente protezione internazionale in lingua italiana, prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 25 del 2008.

Il calcolo è stato effettuato tenendo presente il numero attuale delle commissioni territoriali e delle rispettive sezioni, pari complessivamente a 48 (l'articolo 4 del D. Lgs n. 25/2008 e s.m.i. fissa le commissioni nel numero massimo di 20 e le sezioni nel numero massimo di 30). La spesa totale ha già trovato copertura attraverso il Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione (FAMI) nell'ambito dell'obiettivo specifico 1 "Asilo", attraverso il finanziamento di un apposito progetto che prevede le attività necessarie per impostare a livello centrale il sistema di video e audio-registrazione, comprensivo di acquisto di hardware e software di sistema,

realizzazione di un portale di gestione e servizi di supporto, nonché l'acquisto di HW e SW specifico per le postazioni di lavoro.

La tabella seguente riporta il dettaglio della composizione economica del progetto:

					AL NETTO IVA	CON IVA
	ATTIVITA'	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	COSTO UNITARIO	TOTALE	TOTALE
1	Assistenza tecnologica e specialistica	gg/u	200	660	132.000	161.040,00
2.1	Definizione e messa appunto dei requisiti applicativi e di sicurezza del sistema	gg/u	30	380	11.400	13.908,00
2.2	Acquisizione del SW applicativo in configurazione di mercato PDL e Server	Licenza d'uso	1	450.000	450.000	549.000,00
2.3	Servizi per la personalizzazione del sistema	gg/u	350	380	133.000	162.260,00
2.4	Assistenza evolutiva	gg/u	140	380	53.200	64.904,00
2.5	Realizzazione del Portale	gg/u	150	380	57.000	69.540,00
2.6	Sperimentazione e collaudo su sito pilota	gg/u	30	380	11.400	13.908,00
2.7	Avviamento e dispiegamento del sistema	gg/u	94	380	35.720	43.578,40
2.8	Garanzia di 36 mesi	anno	3	120.000	360.000	439.200,00
3.1	Acquisizione HW e SW di base (Server e Storage)	Server	1	220.000	220.000	268.400,00
3.2	Acquisizione HW e SW di base (Conference System e Sistema di videoregistrazione)	PDL	188	4.500	846.000	1.032.120,00
4	Addestramento tecnico all'uso della strumentazione	gg/u	157	380	59.660	72.785,20
5	Comunicazione e pubblicità	corpo	1	5.000	5.000	6.100,00
6	Spese di trasferta (10% del corrispettivo economico di ca. 257 gg/u calcolate sulle giornate richieste al fornitore della tecnologia per l'attività on-site)	10%	26	380	9.880	12.053,60
					2.384.260	2.908.797,20

Nel calcolo indicato sono previsti i costi per la predisposizione e l'avvio dell'intero sistema (voci di costo che vanno dal punto 1 al punto 3.1 e dal punto 4 al punto 6 del prospetto); i costi legati alle singole postazioni di lavoro (4 per ogni commissione o sezione) sono calcolati al punto 3.2. Per quanto attiene ai costi di gestione, la RT rappresenta che al punto 2.8 si prevede la garanzia per tre anni del software personalizzato, inclusivo di tutti gli eventuali interventi correttivi, mentre al punto 2.4 si prevede la realizzazione di eventuali interventi di natura evolutiva per lo stesso periodo. Analogamente per le componenti HW è prevista la garanzia per 36 mesi.

Con riferimento al comma 1, lettera g), che prevede la disciplina delle controversie in materie di riconoscimento della protezione internazionale, le attività procedurali e processuali previste, di natura istituzionale, sono già espletate dall'amministrazione giudiziaria con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente. Relativamente alle disposizioni novellate al comma 18 dell'articolo 35-bis del Decreto Legislativo 1° settembre 2011, n. 150 che prevedono l'adozione di un provvedimento del responsabile dei Sistemi Informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestante la piena funzionalità dei sistemi con riguardo ai procedimenti disciplinati dallo stesso articolo, si evidenzia che il completo sviluppo del processo civile telematico presso gli uffici giudiziari già consente il deposito telematico degli atti e dei documenti processuali nonché la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici; in tal senso, i necessari adempimenti di natura tecnica, saranno espletati attraverso l'utilizzo delle risorse ordinariamente iscritte a legislazione vigente sul bilancio del Ministero della giustizia per l'anno 2017- U.d.V 1.2 "Giustizia Civile e Penale" nell'ambito dell'Azione: Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia, sui seguenti capitoli:

Missione	UDV	Programma	Azione	Categoria di spesa	Capitolo di bilancio	Stanziamiento iniziale 2017 (milioni di euro)	Stanziamiento iniziale 2018 (milioni di euro)	Stanziamiento iniziale 2019 (milioni di euro)
6	1.2	Giustizia civile e penale	Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	Informatica	1501	50,68	49,93	47,99
6	1.2	Giustizia civile e penale	Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	Informatica	7203	15,09	14,09	14,09

**Al riguardo**, con riferimento ai costi delle notifiche, trattandosi di attività già svolte anche prima dell'entrata in vigore del presente decreto, non ci sono osservazioni, rilevandosi che anzi la modalità di notifica mediante posta elettronica certificata potrebbe determinare risparmi rispetto all'invio tramite servizio postale.

Per quanto riguarda i costi per le apparecchiature di videoregistrazione e trascrizione con sistemi di riconoscimento vocale, si rileva che la RT fornisce dati sulla copertura che sarebbe già avvenuta a valere delle risorse dell'Unione europea (Fondo asilo migrazione e integrazione (Fami)) riferendo però di una copertura dei costi di gestione che opererebbe solo per il primo triennio per cui sarebbero opportune rassicurazioni sulla copertura anche negli anni successivi.

### **Articolo 7** ***(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150)***

Il dispositivo reca modifiche al decreto legislativo n. 150 del 2011, recante riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione.

Le lettere *a), b), c)* intervengono sugli art. 16, co. 2, 17, co.2 e 19 del predetto d.lgs con modifiche tese ad aggiornare le norme sulla competenza territoriale con le nuove sezioni specializzate istituite dall'articolo 1.

La lettera *d)* introduce poi nel decreto legislativo del 2011 il nuovo art. 19-*bis*, relativo alle controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia, attribuendone la competenza al tribunale sede della sezione specializzata e precisando che ai procedimenti relativi a tali controversie si applica il rito sommario di cognizione.

Infine la lettera *e)*, modificando l'art. 20, co. 2 del d.lgs. 150/2011, aggiorna la norma sulla competenza sui procedimenti di opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare all'istituzione delle nuove sezioni specializzate.

**La RT** afferma che le attività procedurali e processuali previste, di natura istituzionale, potranno essere espletate dall'amministrazione giudiziaria, attraverso le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## **Articolo 8** ***(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142)***

L'articolo modifica il d.lgs. 142/2015 (recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale).

La lettera *a)* modifica l'articolo 4 (Documentazione) per coordinamento.

La lettera *b)* modifica l'articolo 6 (Trattenimento) per prevedere tra l'altro la partecipazione in udienza, ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula d'udienza e il centro di identificazione ed espulsione.

La lettera *c)* reca modifiche di coordinamento all'articolo 14 (Sistema di accoglienza territoriale - Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati).

La lettera *d)* inserisce il nuovo articolo 22-*bis* (Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale). Tale nuova disposizione attribuisce ai prefetti il compito di promuovere, d'intesa con i comuni, l'impiego dei richiedenti protezione internazionale, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali. A tal fine, i comuni possono predisporre progetti da finanziare con risorse europee.

**La RT** afferma che la disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, lett. *b)*, n. 3) prevede il collegamento audiovisivo fra l'aula di udienza ed il Centro di cui all'art. 14 del d.lgs n. 286/1998, ai fini della convalida del provvedimento di trattenimento. Tale collegamento sarà realizzato utilizzando la piattaforma Lync (Skype for business) su rete pubblica (internet), che non comporta nuovi costi di investimento e di gestione.

Il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, infatti, già dispone e utilizza tale piattaforma per le attività di istituto e i costi, relativi al rinnovo annuale delle licenze (circa 93 mila euro annui), sono coperti dalle dotazioni di bilancio a legislazione vigente (CAP, 7365, CDR 4, la cui dotazione per ciascuno degli anni 2017,2018 e 2019 è pari a euro 2.075.155).

Le altre disposizioni dell'articolo sono di natura meramente ordinamentale o di coordinamento con le norme istitutive della sezione specializzata e della nuova disciplina processuale delle controversie in materia di protezione internazionale.

Con riferimento alle disposizioni concernenti la disciplina procedimentale in materia di protezione internazionale, le attività procedurali e processuali previste, di natura istituzionale, sono già espletate dall'amministrazione giudiziaria, attraverso le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, sulla lettera b), posto che la RT afferma che il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione già dispone della piattaforma necessaria per il collegamento audiovisivo tra tribunali e centri di identificazione ed espulsione, andrebbero fornite rassicurazioni sulla sua disponibilità presso i tribunali e i centri di identificazione ed espulsione, anche alla luce del successivo 19 che ne prevede un ampliamento per cui vi saranno più centri che necessiteranno del collegamento audiovisivo.

#### **Articolo 9**

##### ***(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di permesso per motivi umanitari e di protezione internazionale)***

Le norme modificano il d.lgs. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) agli articoli 9 (Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) e 29 (Ricongiungimento familiare).

La lettera a) modifica le norme sul permesso di soggiorno di lungo periodo disciplinando in particolare le annotazioni da apporre.

La lettera b) modifica le norme sul ricongiungimento familiare prevedendo l'invio della domanda con modalità telematiche e la riduzione dei tempi di rilascio del nulla osta da 180 a 90 giorni dal ricevimento della domanda.

**La RT** afferma che il comma 1, lettera a), modifica l'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 al fine di uniformare l'ordinamento interno a quanto rilevato dalla Commissione europea con l'apertura della procedura di infrazione n. 2013/0276. Nello specifico la Commissione lamenta il mancato recepimento delle disposizioni dell'art. 1, paragrafo 8, nonché dell'art. 1, paragrafo 7, lettera a) della direttiva 2011/51/UE, limitatamente alla prima parte dei paragrafi 3bis e 3ter, introdotti nell'art. 12 della direttiva 2003/109/CE. La disposizione specifica, sulla base dei rilievi mossi dalla Commissione europea, il regime dell'annotazione da apporre sul permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato allo straniero titolare di protezione internazionale, che deve recare l'indicazione dello Stato membro dell'Unione europea che l'ha riconosciuta.

La disposizione proposta, essendo di natura meramente ordinamentale e chiarificatrice del regime delle annotazioni nella materia de qua, già previsto dalla norma che si intende sostituire, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza



pubblica, in quanto si limita a disciplinare più puntualmente il regime dell'apposizione delle annotazioni sul permesso di soggiorno, un adempimento che già rientra nell'ambito dell'ordinaria attività di istituto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e, in particolare, degli operatori degli Uffici Immigrazione delle Questure e che è retribuita con i capitoli di spesa stipendiali.

La disposizione, inoltre, al comma 1, lettera a), numero 2), disciplina le modalità di allontanamento per i casi in cui si debba procedere all'espulsione, per i motivi già previsti dall'art. 9, comma 10, di uno straniero che sia soggiornante di lungo periodo e beneficiario di protezione internazionale.

In questo caso, conformemente alla disciplina europea, è previsto che l'allontanamento debba avvenire verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, previa conferma da parte di tale Stato membro della attualità della protezione. Nel caso ricorrano i presupposti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, l'allontanamento può essere effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea, sentito lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale.

Non si tratta di attività nuove, ma di specificazione delle modalità dell'allontanamento, che deve essere eseguito, prioritariamente, in questo caso, verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale.

Tale attività, già prevista dal comma 10 dell'art. 9, non comporta nuovi o maggiori oneri, rientrando tra quelle già svolte al verificarsi di tali circostanze ed è svolta con le risorse disponibili sul capitolo 2646 PG 09 "Spese di viaggio, trasporto e mantenimento indigenti per ragioni di sicurezza pubblica" del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Missione ordine pubblico.

La disposizione, infine, al comma 1, lettera b), reca due previsioni che mirano ad accelerare e semplificare i procedimenti per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare dei cittadini stranieri. Si prevede, infatti, che l'istanza, corredata della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti reddituali e di alloggio, sia inoltrata dal richiedente in via telematica al competente sportello unico per l'immigrazione. In conseguenza della semplificazione introdotta, si prevede il dimezzamento (da 180 a 90 giorni) del termine per il rilascio del medesimo nulla osta.

La RT rappresenta che il costo dell'evoluzione sul sistema informatico SPI della procedura per il rilascio del nullaosta per il ricongiungimento familiare, consistente nell'invio telematico della domanda con i relativi documenti allegati, è stimato in euro 400.000 per l'anno 2017, al quale si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del capitolo n. 7365, procedendo ad una riprogrammazione dell'utilizzo delle risorse ivi allocate.

**Al riguardo**, sulla lettera b) che prevede l'invio con modalità informatiche della domanda di ricongiungimento familiare, la RT afferma che i relativi costi di evoluzione del sistema informatico, pari a 400.000 euro, saranno sostenuti sul capitolo 7365 mediante riprogrammazione delle risorse. A tale proposito, si segnala che il

capitolo in esame dovrà fare fronte ai costi, mediante "riprogrammazione", di quattro disposizioni del decreto legge in esame: gli articoli 8, 9, 10, 18, con oneri complessivi pari a 543.000 euro avendo a disposizione 2.075.155 euro. Si rileva che sarebbe necessaria un'illustrazione più dettagliata delle modalità con cui tale riprogrammazione sarà effettuata anche al fine di comprendere se saranno trascurati altri interventi già programmati.

Inoltre, seppure l'acquisizione informatica della domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare può far ipotizzare una sua più celere gestione, posto che si prevede un dimezzamento dei tempi da 180 a 90 giorni per il rilascio del nulla osta, andrebbero fornite rassicurazioni sulla sostenibilità di tale accelerazione per gli uffici preposti, che dovranno operare con le risorse disponibili a legislazione vigente (anche alla luce della clausola di invarianza generale posta dall'articolo 22, comma 2, del decreto).

### **Articolo 10**

#### ***(Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30)***

La norma, tramite modifiche all'articolo 20-ter del decreto legislativo 30/2007, specifica l'autorità competente in materia di convalida dei provvedimenti di esecuzione coattiva dei provvedimenti di allontanamento dei cittadini comunitari, attribuiti alla nuova sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea e prevede, altresì, le modalità di partecipazione all'udienza per la convalida, attraverso un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza ed il Centro di identificazione ed espulsione.

**La RT** afferma che per il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il centro di identificazione ed espulsione, potrà essere utilizzata la piattaforma Lync (Skype for business) su rete pubblica (internet), di cui il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno già dispone e ai costi del presente articolo si provvede con le dotazioni di bilancio a legislazione vigente del capitolo 7365, pg 2, e del capitolo 2270, del Dipartimento Libertà civili e immigrazione.

**Al riguardo**, si rinvia alle osservazioni svolte all'articolo 8 circa la disponibilità della piattaforma informatica e alle osservazioni svolte all'articolo 9 sull'utilizzo delle risorse previste dal capitolo 7365.

### **Articolo 11**

#### ***(Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione)***

Il comma 1 attribuisce al Consiglio superiore della magistratura il compito di predisporre un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. È stabilito che il Consiglio proceda all'individuazione degli uffici giudiziari, sedi della sezione specializzata in

materia di immigrazione e protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, interessati dal maggiore incremento dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di n. 20 unità, ivi dovendo stabilire anche i criteri e le modalità per la procedura di interpello e la sua definizione.

Il comma 2 prevede che l'applicazione di cui al comma 1 abbia durata di diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi.

Il comma 3 stabilisce che il magistrato applicato abbia diritto - ai fini di futuri trasferimenti - a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni oltre alla misura del 50 per cento dell'indennità di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni (trasferimento d'ufficio ad altra sede disagiata). A tal fine, autorizza la spesa di euro 391.209 per l'anno 2017, di euro 521.612 per l'anno 2018 e di euro 130.403 per l'anno 2019.

**La RT** ribadisce che la norma prevede un piano straordinario di applicazioni extra distrettuali di magistrati, fino ad un massimo di n. 20 unità, diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti.

Si prevede di corrispondere ai magistrati applicati presso le sedi giudiziarie in questione, il 50% dell'indennità di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, per un periodo di 18 mesi, rinnovabile per ulteriori 6 mesi.

A tal fine, evidenzia gli oneri connessi:

Calcolo degli oneri:

Indennità mensile euro 2.173,38 così calcolata:

Importo stipendiale tabellare su base annua (HH03)	39,307,45
INPDAP	9.512,40
IRAP	3.341,13
Totale onere unitario annuo	52.160,98
Indennità mensile (52.160,98:12:2)	2.173,38

Onere anno 2017 (9 mesi):

euro 2.173,38 X 20 (n.magistrati da assegnare) X 9 (mesi) = euro 391.208,40

Onere anno 2018 (12 mesi):

euro 2.173,38 X 20 (n.magistrati da assegnare) X 12 (mesi) =euro 521.611,20

Onere anno 2019 (3 mesi):

euro 2.173,38 X 20 (n.magistrati da assegnare) X 3 (mesi) = euro 130.402,80

Riepilogo oneri:

Anno 2017 (9 mesi) euro 391.208,40;

Anno 2018 (12 mesi) euro 521.611,20;

Anno 2019 (3 mesi) euro 130.402,80.

Conferma che al magistrato applicato è inoltre riconosciuto il diritto ad un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni 8 settimane di effettivo esercizio di funzioni, esclusivamente ai fini di futuri trasferimenti.

Il prospetto riepilogativo recante l'evidenziazione degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

(milioni di euro)

	s/e	c/k	SNF				Fabbisogno				Ind. netto			
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
co. 3	s	c	0,39	0,52	0,13	0	0,39	0,52	0,13	0	0,39	0,52	0,13	0
co. 3	e	t/c					0,19	0,25	0,06	0	0,19	0,25	0,06	0

**Al riguardo**, per i profili di stretta quantificazione, posto che la misura dell'indennizzo mensile previsto in favore degli aventi diritto è indicata espressamente in misura pari al 50 per cento dell'indennità mensile già prevista dalla legislazione vigente, considerato che la RT certifica la previsione di una spesa annua per il triennio 2017-2019, ivi fornendo il dettaglio dei parametri adottati nel calcolo, corrispondenti peraltro ai valori previsti dalla normativa vigente, non ci sono osservazioni.

Quanto ai profili di valutazione della prevista stima d'impatto della spesa sui saldi, posto che nove mensilità sono già imputate sull'anno in corso, andrebbero acquisite rassicurazioni sull'effettiva possibilità di applicare i magistrati in tempi coerenti con quanto stimato, potendosi altrimenti determinare uno slittamento dell'impatto degli oneri sul 2019.

Circa la determinazione degli effetti indotti ivi contabilizzati nell'apposito Allegato alla RT, andrebbe richiesto il relativo prospetto di computo, con l'indicazione dei parametri di calcolo specificamente adottati.

In aggiunta, andrebbe altresì confermato che l'ulteriore norma prevista dal comma 3, ossia circa il punteggio di anzianità "aggiuntivo" (0,1 punto per ogni 8 settimane) da riconoscersi ai magistrati applicati al piano "straordinario" in questione, valga esclusivamente ai fini dei successivi "trasferimenti", e non relativamente anche all'anzianità di servizio maturata o a fattori comunque suscettibili di riflettersi in maggiori oneri di spesa, in considerazione della progressione economica prevista a legislazione vigente per i magistrati ordinari<sup>1</sup>.

In merito ai profili di copertura, si rinvia all'articolo 22.

## Articolo 12

***(Assunzione di personale da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo)***

Il dispositivo autorizza il Ministero dell'interno a bandire procedure concorsuali per il biennio 2017-2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali già previste a legislazione vigente, e,

<sup>1</sup> Legge n. 27/1981 e successive modificazioni e integrazioni.

conseguentemente, ad assumere un contingente di personale a tempo indeterminato altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente alla terza area funzionale dell'Amministrazione civile dell'Interno, nel limite complessivo di n. 250 unità, anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, viene autorizzata la spesa di 2.566.538 euro per l'anno 2017 e di 10.266.150 euro a decorrere dall'anno 2018.

**La RT** evidenzia che le assunzioni proposte rientrano nella disponibilità della relativa dotazione organica, come determinata a seguito delle riduzioni operate con il D.P.C.M. 22 maggio 2015, e con riferimento al personale in servizio al 12 dicembre 2016, come di seguito rappresentato:

PERSONALE DELLA TERZA AREA		
Dotazione organica DPCM 22/05/2015	Personale in servizio al 12/12/2016	Posti disponibili
8.356	7.743	565 (*)

(\*) esclusi i posti fuori ruolo

Circa le assunzioni di 250 unità di personale, sottolinea che le stesse comportano un costo annuo complessivo di € 10.266.149,51, calcolato, ai lordo degli oneri a carico dello Stato (38,38% sulla retribuzione fissa, 32,7% sulla quota F.U.A. e sul compenso per lavoro straordinario), sulla base del trattamento economico fisso, della quota F.U.A., del compenso per lavoro straordinario e del buono pasto. Il costo è riferito al personale appartenente all'Area III, posizione economica FI, in relazione alle fasce retributive della medesima Area, sulla base del vigente C.C.N.L.. Di seguito si riportano le tabelle riepilogative dei costi rilevati:

#### Tratt. economico Fisso

Posizione economica	Stipendio aggiornato al 01/07/2010				
	stipendio + P/C	13.ma	Indennità di amministrazione	Totale lordo oneri dipendenti	Totale lordo Stato
Area III-F1	€ 21.283,74	€ 1.773,65	€ 3.162,48	€ 26.219,87	€ 36.283,06

#### F.U.A, ultimo definito anno 2015

Posizione economica	Totale lordo oneri dipendenti	Totale lordo oneri Stato
Area III- F1	€ 684,961	€ 908,94

#### Compenso per lavoro straordinario

Posizione economica	Importo orario per compenso per lavoro straordinario	Numero 10 ore mensili per II mesi	Totale lordo oneri dipendenti	Totale lordo oneri STATO
Area III-FI	€ 14,06	110	€ 1,546,80	€ 2.052,60

**Buoni pasto**

		numero 5 buoni pasto	
Posizione economica	Importo buono pasto	settimanali per 52 settimane	Totale costo buoni pasto
Area III - FI	€7,00	260	€ 1.820,00

**Costo complessivo unitario lordo oneri Stato**

Posizione economica	Trattamento economico unitario complessivo				
	TOT. FISSO	FILA.	Compenso lavoro straordinario	Buoni pasto	Totale lordo Stato
Area III - FI	€ 36.283,06	€ 908,94	62.052,60	€ 1.820,00	€41.064,60

**Costo complessivo per 250 unità**

Posizione economica	Numero Unità	Costo unitario annuo lordo oneri Stato	Costo complessivo annuo lordo oneri Stato
Area III- FI	250	€ 41.064,60	10.266.149,51

In considerazione dei tempi tecnici previsti per il reclutamento delle n. 250 unità di personale, rileva che l'onere complessivo sopra illustrato è stato imputato in bilancio nel 2017 per i 3/12 (mese di decorrenza prevista delle assunzioni: ottobre).

A tal fine, è autorizzata la spesa di 2.566.538 euro per l'anno 2017 e di 10.266.150 a decorrere dall'anno 2018. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi di quanto disposto all'articolo 22 del presente provvedimento.

Il prospetto riepilogativo recante l'evidenziazione degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

(milioni di euro)

	s/e	c/k	SNF				Fabbisogno				Ind. netto			
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Art.12	s	c	2,57	10,27	10,27	10,27	2,57	10,27	10,27	10,27	2,57	10,27	10,27	10,27
Art.12	e	t/c					1,24	4,98	4,98	4,98	1,24	4,98	4,98	4,98

**Al riguardo**, per i profili di stretta quantificazione, la RT fornisce il quadro dettagliato dei componenti d'oneri considerati nella stima dell'onere, non precisando, però, le aliquote adottate per la determinazione degli effetti "indotti", come invece espressamente previsto dalla normativa vigente.

In aggiunta, andrebbero poi richiesti chiarimenti in merito alla misura degli emolumenti singolarmente considerati, posto che ad un primo esame sembrerebbero emergere alcune differenze tra i dati indicati dalla RT e quelli di riportati nel Conto Annuale 2015, relativamente al personale contrattualizzato del Ministero dell'interno<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> In proposito, va segnalato a titolo esemplificativo che i dati del Conto Annuale aggiornati al 2015 evidenziano un onere relativo al trattamento economico fisso lordo (Stato) pari a 25.796 euro annui, a fronte dei 26.219,8 euro indicati dalla RT. Nel contempo, anche l'onere lordo (Stato) relativo al trattamento economico "accessorio" ammonterebbe, secondo la RT, a 4.781 euro annui, mentre il Conto Annuale certifica un importo complessivo di 6.845 euro annui. Nel complesso, dal dato del costo unitario cifrato dalla RT in 41.064 euro lori (Stato), emergerebbe una differenza complessiva pari a circa 8.000 euro annui in più,

Si evidenzia inoltre che non sono quantificati i costi di espletamento della procedura concorsuale, contrariamente a quanto avviene per l'analoga disposizione di cui all'articolo 13.

In merito ai profili di stretta copertura, si rinvia all'articolo 22.

### **Articolo 13**

#### ***(Assunzione di funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)***

Il comma 1 autorizza il Ministero della giustizia ad avviare nel biennio 2017-2018 le procedure concorsuali, anche previo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'assunzione di un numero massimo di 60 unità di personale da inquadrare nella Area III dei profili di funzionario della professionalità giuridico pedagogico, di funzionario della professionalità di servizio sociale nonché di mediatore culturale e, comunque, nell'ambito dell'attuale dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

Il comma 2 afferma che le procedure di cui al comma 1, sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, nonché in deroga all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il comma 3 stabilisce che per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2017 e di euro 2.400.000 a decorrere dall'anno 2018.

**La RT** evidenzia che la norma è tesa a consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e dei compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità dal DPCM 84/2015, nonché a sostenere gli interventi educativi, i programmi di inserimento lavorativo, le misure di sostegno all'attività trattamentale e gli interventi in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova.

Ribadisce poi che la norma autorizza il Ministero della giustizia, a procedere, in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, nonché in deroga all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 165/2001, all'assunzione di un numero massimo di 60 unità di personale da inquadrare nell'Area III dei profili di funzionario della professionalità giuridico pedagogico, di funzionario della professionalità di servizio sociale, nonché di mediatore culturale.

In tal senso, rappresenta aggiuntivamente che l'amministrazione della giustizia minorile e di comunità ha subito nell'ultimo decennio consistenti tagli agli organici del personale, ma, nel contempo, non è stata autorizzata la reintegrazione delle risorse collocate a riposo, contrariamente, si è provveduto alla rideterminazione delle piante organiche a seguito di procedure di revisione della spesa, cui si è proceduto con tagli

---

rispetto al costo medio unitario lordo annuo di una unità lavorativa della III Area riportato dal Conto Annuale aggiornato al 2015, e ivi indicato pari a circa 33.000 euro annui. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., area "Ministeri", tavola di sintesi costo medio relativo al personale del Ministero dell'interno, [link](#) sul sito *internet* del dicastero.

lineari, incidendo sulle professionalità presenti soprattutto negli Uffici di servizio sociale preposti all'esecuzione penale esterna dei minori (Uffici di Servizio sociale per minorenni) e degli adulti (Uffici per l'esecuzione penale esterna).

Sottolinea quindi che l'integrazione di personale, con particolare riferimento al personale di servizio sociale che, nello specifico, è quello incaricato di assicurare l'attuazione dei provvedimenti penali in area esterna, si pone come azione indispensabile di miglioramento per rendere funzionalmente capaci tali uffici di provvedere agli adempimenti istituzionali loro demandati.

L'intervento proposto consente l'assunzione di un massimo di 60 unità di personale giovane, motivato e adeguatamente formato, comunque nel limite delle attuali dotazioni organiche, appartenente all'Area terza funzionale del Comparto Ministeri che permetterà al Dipartimento di far diventare, nel futuro, l'esecuzione penale esterna maggioritaria rispetto all'esecuzione penitenziaria.

Conclude pertanto riferendo che la quantificazione degli oneri stipendiali annui delle 60 unità è rappresentata sulla base degli elementi indicati nella tabella sotto riportata:

Qualifica	Unità da assumere	Onere trattamento fondamentale	Onere trattamento accessorio (valore medio annuo)	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Totale generale
Funzionario area pedagogica e mediatore culturale-01 -FI	60	€ 38.619,34	€ 1.203,11	€ 39.822,45	€ 2.389.347
			ONERE ANNUO (arrotondato)		€ 2.400.000

Considerato che l'assunzione del predetto personale avverrà non prima del mese di settembre 2017 e che per l'espletamento delle prove selettive è stata quantificata una spesa di euro 400.000, per il solo anno 2017, così determinata:

Attività	Spesa
Locazione locali	210.000
Facchinaggio, allestimento aule e gestione locali	40.000
Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie	27.000
Cancelleria e stampati	33.000
Compensi e trasferte alla Commissioni e gettoni di presenza per la vigilanza	90.000
<b>Totale</b>	<b>400.000</b>

L'onere complessivo viene così rimodulato:

Voce di costo	Anno 2017 (oneri stipendiali a decorrere dal 1° settembre 2017)	Anno 2018 e a regime
Onere per l'espletamento delle procedure concorsuali	400.000	0
Oneri stipendiali	800.000	2.400.000
Oneri annuo	1.200.000	2.400.000



Per la copertura degli oneri è prevista una specifica autorizzazione di spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2017 e di euro 2.400.000 a decorrere dall'anno 2018, cui si provvede ai sensi di quanto disposto all'articolo 22 del presente provvedimento.

Il prospetto riepilogativo recante l'evidenziazione degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

(milioni di euro)

	s/e	c/k	SNF				Fabbisogno				Ind. netto			
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Art.13	s	c	0,80	2,40	2,40	2,40	0,80	2,40	2,40	2,40	0,80	2,40	2,40	2,40
Art.13	e	t/c					0,39	1,16	1,16	1,16	0,39	1,16	1,16	1,16
Art.13	s	c	0,40				0,40				0,40			

**Al riguardo**, quanto ai profili di stretta quantificazione, relativamente alla componente di spesa riferibile ai reclutamenti *de quo*, la RT fornisce il quadro di sintesi delle componenti d'oneri considerate nel trattamento economico complessivo, non precisando, però, le aliquote adottate per la determinazione degli effetti "indotti", come invece espressamente previsto dalla normativa vigente.

In aggiunta, andrebbero richiesti chiarimenti circa gli oneri derivanti dagli emolumenti singolarmente considerati ai sensi della normativa vigente in relazione al trattamento economico principale ed accessorio, posto che sembrerebbero emergere alcune differenze tra i dati indicati in RT e quelli di spesa riportati nel Conto Annuale 2015, relativamente al personale contrattualizzato del Ministero della giustizia avente pari inquadramento<sup>3</sup>.

Poi, appaiono necessari elementi di chiarificazione anche in ordine ai parametri adottati dalla RT anche per la stima della spesa da sostenersi per l'espletamento delle procedure concorsuali da espletarsi nel settembre 2017, di cui la RT si limita a fornire elementi di sintesi circa i singoli fabbisogni previsti. In proposito, sembrerebbe in particolare utile un'integrazione alla RT da cui sia possibile trarre elementi di conferma in merito all'adeguatezza della spesa ivi sommariamente indicata per macro voci di spesa, rispetto ai fabbisogni effettivamente ipotizzabili tenendo conto della platea dei candidati prevista per lo svolgimento della procedura concorsuale.

Per i profili di copertura si rinvia all'articolo 22.

<sup>3</sup> In proposito, va segnalato a titolo esemplificativo che della RT evidenziano un onere relativo al trattamento economico complessivo (lordo Stato) pari a 39.822 euro, rispetto al costo medio unitario lordo annuo di una unità lavorativa della III Area del dicastero della Giustizia che è riportato dal Conto Annuale aggiornato al 2015, il cui importo che assommerebbe a 33.000 euro annui. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Area "Ministeri", tavola di sintesi costo medio relativo al personale del Ministero della giustizia, *link* sul sito *internet* del dicastero.

**Articolo 14**  
***(Disposizioni urgenti per la sicurezza e l'operatività della rete diplomatica e consolare)***

La norma prevede che ai fini del potenziamento della rete diplomatica e consolare nel continente africano, il contingente di personale a contratto è incrementato di n. 10 unità. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 101.500 per l'anno 2017, di euro 207.060 per l'anno 2018, di euro 242.604 a decorrere dall'anno 2019.

**La RT** sottolinea che la norma aumenta di n.10 unità il contingente del personale locale per le accresciute esigenze derivanti dal potenziamento della presenza della rete diplomatica e consolare nel continente africano, derivante anche dall'emergenza in materia di immigrazione.

Gli oneri sono valutati sulla base dell'ultimo costo medio storico accertato per il personale a contratto assunto localmente dalle sedi africane (20.300 euro, lordo amministrazione), che, prudenzialmente, è aumentato del 2% per ciascun anno del decennio, per tenere conto della dinamica salariale media storicamente accertata per il personale della categoria.

Per il solo primo anno, l'onere è considerato al 50%, per tenere conto del tempo necessario per l'espletamento delle prove concorsuali e per l'effettiva assunzione dei vincitori.

Anno	Aumento medio prudenziale previsto	Costo imitano(Lordo Amministrazione)	Costo per 10 unità (anno intero)	Costo per 10 unità (6 mesi)
2017		20.300	203.000	101.500
2018	2%	20.706	207.060	
2019	2%	21.120	211.201	
2020	2%	21.543	215.425	
2021	2%	21.973	219.734	
2022	2%	22.413	224.128	
2023	2%	22.861	228.611	
2024	2%	23.318	233.183	
2025	2%	23.785	237.847	
2026	2%	24.260	242.604	

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 101.500 per l'anno 2017, euro 207.060 per l'anno 2018, ed euro 242.604 a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi di quanto disposto all'articolo 22 del presente provvedimento.

Il prospetto riepilogativo recante l'evidenziazione degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

*(milioni di euro)*

	s/e	c/k	SNF				Fabbisogno				Ind. netto			
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Art.14	s	c	0,10	0,21	0,24	0,24	0,10	0,21	0,24	0,24	0,10	0,21	0,24	0,24
Art.14	e	t/c					0,05	1,10	1,12	1,12	0,05	1,10	1,12	1,12

**Al riguardo**, per i profili di stretta quantificazione, relativamente alla componente di spesa riferibile ai citati reclutamenti "aggiuntivi" in loco, da disporre presso le sedi diplomatiche dislocate in paesi africani, posto che la RT fornisce un quadro sintetico degli oneri medi considerati per il calcolo della spesa prevista a regime, completo di una stima di un incremento medio annuo cifrato nel 2% del costo iniziale, non ci sono osservazioni.

Per i profili di copertura, si rinvia all'articolo 22.

### **CAPO III**

#### **MISURE PER L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE DI IDENTIFICAZIONE E PER LA DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE GIURIDICA DEI CITTADINI DI PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA NONCHÉ PER IL CONTRASTO DELL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE E DEL TRAFFICO DI MIGRANTI**

##### **Articolo 15** ***(Rifiuto di ingresso)***

Il comma 1, aggiungendo un comma all'articolo 4 del decreto legislativo n. 286 del 1998, demanda al Direttore della Direzione Centrale della Polizia di prevenzione del Ministero dell'interno, su parere del comitato di analisi strategica antiterrorismo, la decisione di inserire nel sistema di informazione Schengen, ai fini del rifiuto di ingresso, la segnalazione nei casi di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera *b*), del medesimo regolamento (CE) 1987/2006 (cittadini stranieri che hanno commesso gravi reati).

Il comma 2, inserendo una lettera al comma 1, dell'articolo 135, del decreto legislativo n. 104 del 2010, dispone che sono devolute alla competenza inderogabile del TAR del Lazio le controversie relative alle decisioni richiamate dal comma precedente.

**La RT** afferma che si tratta di attività che già rientrano nelle attribuzioni del Dipartimento della pubblica sicurezza. La RT conclude escludendo, alla luce della natura ordinamentale delle disposizioni, che le stesse determinino nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

##### **Articolo 16** ***(Disposizioni in materia di ricorso avverso il decreto di espulsione per motivi di sicurezza nazionale e di prevenzione del terrorismo)***

L'articolo, inserendo la lettera *m-sexies* al comma 1 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 104 del 2010, assoggetta *ope legis* al rito abbreviato del processo amministrativo le controversie riguardanti i provvedimenti di espulsione dello straniero adottati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 (espulsioni per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato) e quelli adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 144 del 2005 (espulsioni per motivi di prevenzione del terrorismo).

**La RT** afferma che le disposizioni, di natura esclusivamente ordinamentale, non determinano oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Articolo 17**

#### ***(Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare)***

Il comma 1, inserendo l'articolo 10-ter (Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare) nel decreto legislativo n. 286 del 1998, stabilisce che lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell'ambito delle strutture di cui al decreto-legge n. 451 del 1995 (centri per le esigenze di prima assistenza), e delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 142 del 2015 (centri governativi di prima accoglienza). Presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 (rilevamento, trasmissione e confronto delle impronte digitali) e 14 (rilevamento e trasmissione di dati relativi alle impronte digitali) del regolamento UE n. 603/2013 ed è assicurata l'informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito.

Il comma 2 estende l'esecuzione delle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletica anche nei confronti degli stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale.

Il comma 3 prevede che il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2 configura rischio di fuga ai fini del trattenimento nei centri di cui all'articolo 14. Il trattenimento è disposto caso per caso, con provvedimento del questore, e conserva la sua efficacia per una durata massima di trenta giorni dalla sua adozione, salvo che non cessino prima le esigenze per le quali è stato disposto. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 14, commi 2, 3 e 4. Se il trattenimento è disposto nei confronti di un richiedente protezione internazionale, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 251 del 2007, è competente alla convalida il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

Il comma 4 dispone che l'interessato è informato delle conseguenze del rifiuto di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2.

**La RT** ricorda che la realizzazione di *hot-spot* in cui effettuare le operazioni di soccorso e di prima assistenza e di identificazione, nonché rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico è prevista nella *road-map* presentata dal Governo italiano alla Commissione europea in attuazione delle decisioni (UE) del Consiglio, 1523 e 1601, del settembre 2015. Il Ministero dell'interno ha individuato alcuni centri, tra quelli destinati alla prima accoglienza, con funzioni di *hot spot*, in cui sono canalizzati i flussi di migranti e all'interno dei quali è effettuato un primo screening sanitario, per rilevare la necessità e l'urgenza di cure più appropriate e l'eventuale

presenza di condizioni di vulnerabilità. Successivamente, sono avviate le procedure di identificazione, con la compilazione di un apposito modulo contenente i dati personali del migrante e le informazioni di base, tra cui, in particolare, la volontà del migrante di richiedere protezione internazionale. Al migrante viene, altresì, fornita ogni informazione utile sul programma di ricollocazione all'interno di altri Stati membri dell'Unione europea, nonché sulla possibilità del ricorso al rimpatrio volontario assistito. Nei medesimi centri sono effettuate le operazioni di fotosegnalamento, rilevamento delle impronte digitali e registrazione, che ai sensi degli articoli 9 e 14 del regolamento UE 603/2013 (cd. regolamento Eurodac) costituisce un obbligo per gli Stati membri dell'Unione europea. Tali funzioni vengono svolte nell'ambito delle strutture allestite ai sensi del decreto-legge n. 451 del 1995 (Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia), oppure nell'ambito delle strutture governative di prima accoglienza per richiedenti protezione internazionale, previste dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 142 del 2015, all'interno delle quali, oltre alle attività di primo soccorso e assistenza, sono effettuate le attività di pre-identificazione appena descritte. L'operazione non comporta aumento dei costi, in quanto si tratta di stranieri che comunque vengono accolti nei centri governativi di prima accoglienza per le attività di soccorso e di prima assistenza.

**Al riguardo**, in relazione alle disposizioni relative agli stranieri soccorsi in mare o rintracciati in occasione dell'attraversamento irregolare delle frontiere statali, si osserva che, pur in presenza di un obbligo di identificazione già esistente, la stessa introduzione della norma in esame sembra implicare un'estensione capillare dei meccanismi di fotosegnalamento, rilevamento delle impronte digitali e registrazione dei soggetti coinvolti. Ulteriore estensione delle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletica è poi chiaramente rinvenibile nel disposto di cui al comma 2. Entrambe le disposizioni appaiono almeno astrattamente suscettibili di determinare maggiori oneri rispetto alla situazione esistente, pur riconoscendosi che si tratta di operazioni per le quali i costi fissi dovrebbero già essere stati in gran parte (o *in toto*) coperti. La questione merita un supplemento informativo, atteso che la conclusione della RT sembra ricondurre i costi, genericamente, al mero fatto dell'accoglienza degli stranieri nei centri governativi dedicati, prescindendo da considerazioni circa il complesso delle attività che vi vengono svolte.

## **Articolo 18**

### ***(Misure di contrasto dell'immigrazione illegale)***

Il comma 1, aggiungendo il comma 9-*septies* all'articolo 12, del decreto legislativo n. 286 del 1998, stabilisce che il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno assicura, nell'ambito delle attività di contrasto dell'immigrazione irregolare, la gestione e il monitoraggio, con modalità informatiche, dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare anche attraverso il Sistema Informativo Automatizzato. A tal fine sono predisposte le

necessarie interconnessioni con il Centro elaborazione dati interforze di cui all'articolo 8 della legge n. 121 del 1981, con il Sistema informativo Schengen di cui al regolamento CE 1987/2006, nonché con il Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte ed è assicurato il tempestivo scambio di informazioni con il Sistema gestione accoglienza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del medesimo Ministero dell'interno.

Il comma 2 dispone che per l'attivazione del Sistema informativo automatizzato di cui al comma 1 si provvede, per 0,75 milioni di euro per l'anno 2017, 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 0,75 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sulle risorse del Fondo per la sicurezza interna cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del periodo di programmazione 2014/2020.

Il comma 3, intervenendo sull'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, dispone che in presenza di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui all'articolo 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3 e 3-*ter*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 (promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o realizzazione del trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compimento di altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato), le funzioni di pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

**La RT** afferma che l'attivazione del sistema informativo automatizzato per la gestione dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare dei cittadini stranieri, determinerà costi stimati pari a 4 milioni di euro complessivi per il triennio 2017-2019 di cui 0,75 milioni di euro per l'anno 2017, 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 0,75 milioni di euro per l'anno 2019, discendenti dallo sviluppo del *software*, il potenziamento *dell'hardware*, il collegamento con altre piattaforme, la traduzione dei provvedimenti, le statistiche e i servizi *help-desk*. Tali costi trovano la copertura finanziaria nell'ambito delle somme stanziare per l'Italia nel Fondo per la Sicurezza Interna, come indicato nel Programma nazionale 2014-2020, approvato con la Decisione del 5 agosto 2015 e, più specificamente, in Obiettivo specifico n. 2 Frontiere, Obiettivo nazionale n. 2 Scambio di informazioni, che ha una dotazione pari a 22 mln di euro, Obiettivo specifico n. 3 Sostegno operativo, Obiettivo Nazionale n. 2 Sostegno operativo alle frontiere, che ha una dotazione pari a poco più di 28 mln di euro. La RT prosegue affermando, con riferimento al collegamento fra il sistema SGA del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e del Dipartimento per la pubblica sicurezza, che si tratta di una evolutiva per consentire lo scambio di dati in modalità *web-service*, con un costo stimabile non superiore a 50.000 euro, al quale si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio del cap. 7365, CDR 4, tabella 8, che presenta una dotazione pari a euro 2.075.155, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, procedendo ad una riprogrammazione dell'utilizzo delle risorse allocate.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, andrebbero forniti maggiori dati ed elementi che consentano di giungere alla stima dei costi effettuata dalla RT.

Per i profili di copertura, premesso che gli interventi tecnologici previsti sono in effetti riconducibili agli obiettivi indicati nel programma nazionale le cui risorse sono

utilizzate a copertura, andrebbe confermato che la dotazione complessivamente indicata (50 mln di euro) sia effettivamente ancora disponibile, e che il suo utilizzo non comprometta gli impegni assunti a valere su tali risorse. Si evidenzia, poi, che, a rigore, l'utilizzo delle somme indicate dovrebbe coinvolgere, previa riprogrammazione, soltanto la quota di cofinanziamento nazionale, che dovrebbe, nella misura necessaria, transitare dalla contabilità speciale per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato (anche al fine di evidenziare l'impatto in termini di contabilità finanziaria) per essere riassegnata alla finalità di spesa in esame, ai fini di una più puntuale aderenza alla vigente normativa in materia di copertura finanziaria delle leggi (articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009).

Infine, sull'utilizzo delle risorse allocate al capitolo 7365, CDR 4, tabella 8, previa riprogrammazione, sottolineando che non si tratta di modalità di copertura pienamente conforme alla disciplina legale appena indicata, si ricorda che tale capitolo secondo la RT dovrà fare fronte anche agli oneri derivanti dagli articoli 8,9,10, per cui circa il 25% delle somme stanziare sarebbe complessivamente coinvolto nella riprogrammazione.

## **Articolo 19**

### ***(Disposizioni urgenti per assicurare l'effettività delle espulsioni e il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri)***

Il comma 1 sostituisce la denominazione "centro di identificazione ed espulsione", di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, ovunque presente in disposizioni di legge o regolamento, con quella di "centro di permanenza per i rimpatri".

Il comma 2, modificando varie disposizioni del decreto legislativo n. 286 del 1998, prevede:

- a) che per lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a novanta giorni e che già attualmente può essere trattenuto presso il centro per un periodo massimo ulteriore di trenta giorni, tale ultimo termine è prorogabile di altri 15 giorni, previa convalida da parte del giudice di pace, nei casi di particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio;
- b) che nei casi di cui ai commi 1 (misura dell'espulsione irrogata dal giudice che, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta nei confronti dello straniero che si trovi in posizione irregolare circa il soggiorno nel territorio nazionale, qualora ritenga di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena, ovvero in altre specifiche circostanze, può appunto sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione) e 5 (espulsione dello straniero in posizione irregolare rispetto al soggiorno nel territorio nazionale e che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni), dell'articolo 16, quando non è possibile effettuare il rimpatrio dello straniero per cause di forza maggiore, l'autorità giudiziaria dispone il ripristino dello stato di detenzione per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del provvedimento di espulsione.

Il comma 3 prevede, al fine di assicurare la più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, che il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le iniziative per garantire l'ampliamento della rete dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998, in modo da assicurare la distribuzione delle strutture sull'intero territorio nazionale. La dislocazione dei centri di nuova istituzione avviene, sentito il presidente della regione interessata, privilegiando i siti e le aree esterne ai centri urbani che risultino più facilmente

raggiungibili e nei quali siano presenti strutture di proprietà pubblica che possano essere, anche mediante interventi di adeguamento o ristrutturazione, resi idonei allo scopo, tenendo conto della necessità di realizzare strutture di capienza limitata, idonee a garantire condizioni di trattenimento che assicurino l'assoluto rispetto della dignità della persona. Nei centri di cui al presente comma il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale esercita tutti i poteri di verifica e di accesso di cui all'articolo 7, comma 5, lettera e), del decreto-legge n. 146 del 2013. Per le spese di realizzazione dei centri, pari a 13 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016. Per le spese di gestione dei centri è autorizzata la spesa di euro 3.843.000 nel 2017, di euro 12.404.350 nel 2018 e di euro 18.220.090 a decorrere dal 2019.

Il comma 4 autorizza, al fine di garantire l'esecuzione delle procedure di espulsione, respingimento o allontanamento degli stranieri irregolari dal territorio dello Stato, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri provenienti dal Nord Africa, in favore del Ministero dell'interno, per l'anno 2017, la spesa di euro 19.125.000 a valere sulle risorse del programma FAMI -- - Fondo Asilo, migrazione e integrazione cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del periodo di programmazione 2014/2020.

**La RT** evidenzia che il comma 3 dell'articolo prevede l'ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri. La RT ipotizza di portare la capienza complessiva fino a 1.600 posti.

#### Costi di realizzazione

Attualmente sono disponibili nei Centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998 circa 360 posti; per portare la capienza complessiva fino a 1.600 posti, da attivare nel triennio 2017-2019, si prevede di procedere attraverso il ripristino della disponibilità di posti in strutture già destinate ai Centri in questione, attualmente chiuse per lavori di ristrutturazione, e l'acquisizione di strutture di proprietà pubblica da riadattare.

I costi di realizzazione sono connessi alla ristrutturazione o all'adattamento di strutture esistenti.

Si stima un costo complessivo di circa 13 milioni di euro, calcolato sulla base dei costi medi di ristrutturazione dei Centri sostenuti nell'ultimo periodo, ai quali si potrà far fronte a valere sulle risorse del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016.

#### Costi di gestione

I costi di gestione derivanti dall'attivazione dei nuovi posti (1.240) nel corso del triennio 2017-2019, sono riportati nella tabella seguente:



	Incremento posti annuali	Valore complessivo incrementale posti	Posti	Costo pcpd	IVA	Giorni	Totale	Totale complessivo per anno
			A	B	C	D	A*B*C*D	
anno 2017	500	500	500	35	1,22	180	€ 3.843.000	€ 3.843.000
anno 2018	600	1100	500	35	1,22	365	€ 7.792.750	€ 12.404.350
			600	35	1,22	180	€ 4.611.600	
anno 2019	140	1240	1100	35	1,22	365	€ 17.144.050	€ 18.220.090
			140	35	1,22	180	€ 1.076.040	

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi di quanto disposto dall'articolo 22 del presente provvedimento.

Con riferimento al comma 4, si rappresenta che la somma da autorizzare per l'anno 2017, pari a 19.125.000 euro, è costituita dagli oneri necessari alla predisposizione dei voli per i rimpatri e per le spese del relativo personale.

Si precisa che le somme necessarie alla predisposizione dei voli per i rimpatri e per le spese del relativo personale sono state stimate su 10 mesi, in considerazione del fatto che i primi 2 mesi del corrente anno sono ormai trascorsi.

Per quanto concerne il programma dei rimpatri che saranno effettuati, è ipotizzabile prevedere l'organizzazione di 17 voli charter nel corso del corrente anno.

Agli oneri predetti si provvede nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione (PAM) del periodo di programmazione 2014/20, già destinate ai rimpatri per una quota pari a 27,5 milioni di euro.

**Al riguardo**, si rappresenta, in relazione ai costi di realizzazione, connessi alla ristrutturazione o all'adattamento di strutture esistenti, che la RT relativa all'AS 795 della XIV legislatura (poi legge n. 189 del 2002, cd legge Bossi-Fini) stimava costi di costruzione di una struttura da 200 posti pari a circa 6,2 mln di euro. Considerando che nel caso in esame le necessità sarebbero pari a circa 6 strutture di tale dimensione, si dedurrebbe che, trattandosi di oneri di ristrutturazione e non di costruzione *ex novo*, la stima effettuata dalla RT (circa 1/3 di quella ascrivibile all'edificazione di nuovi centri) sia caratterizzata da sufficiente prudenzialità.

Tuttavia, secondo quanto riportato nel "Rapporto sui centri di identificazione ed espulsione in Italia (luglio 2014)"<sup>4</sup>, l'ampliamento del CIE di Torino, effettuato nel 2010 con un raddoppio dei posti, sarebbe costato 11 mln di euro. Considerando che il centro in questione contiene 200 posti, appare evidente che l'onere per disporre di circa 1.200 posti aggiuntivi sarebbe molto superiore ai 13 mln di euro indicati dalla RT.

Per la copertura dei costi di realizzazione dei centri, premesso che il Fondo istituito nello stato di previsione dal MEF dal comma 140, articolo 1, della legge n. 232 del 2016, presenta le occorrenti disponibilità, si osserva che la finalità in esame non è

<sup>4</sup> Approvato dalla [Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato](#) il 24 settembre 2014, Cfr. pag. 74.

riconducibile ad alcuna delle finalità indicate dalla disposizione appena citata<sup>5</sup>. Pertanto, andrebbe valutata l'opportunità di procedere ad una formale riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 140 o di inserire nell'elenco delle finalità anche la realizzazione dei centri previsti dalla presente disposizione.

In relazione alla quantificazione dei costi di gestione si osserva che la stima è corretta, sulla base della tempistica nell'ampliamento della capienza complessiva ipotizzata nella RT.

Si segnala poi che la RT omette di considerare gli oneri correlati ai maggiori fabbisogni attesi in termini di utilizzo di mezzi di trasporto (affitto automezzi, uso di mezzi dell'amministrazione, biglietti di viaggio) e di servizi di scorta, in conseguenza dell'incremento del numero dei soggetti destinati ad essere trasferiti ai centri di permanenza per i rimpatri, fenomeno logicamente desumibile dall'aumento dei posti disponibili in tali centri. Analoga omissione sembra poi riguardare gli oneri per la sorveglianza, per i quali andrebbe stimato il numero di operatori di polizia necessario alla gestione dei nuovi centri e certificata la sostenibilità a valere delle risorse disponibili a legislazione vigente<sup>6</sup>.

Sulla base dei dati forniti dalla RT in relazione al comma 4 non vi sono osservazioni da formulare in relazione alla quantificazione, trattandosi di un onere configurato in termini di tetto di spesa e certamente riconducibile a tale modalità di spesa. Per quanto attiene alla copertura, si chiedono chiarimenti circa l'effettiva disponibilità delle somme necessarie (circa 19 milioni su un totale di risorse stanziare pari a 27,5), anche atteso che il periodo di programmazione considerato è già iniziato da 3 anni. Inoltre, l'ampio utilizzo delle risorse in questione nel presente anno potrebbe determinare gravi difficoltà nell'esecuzione dei rimpatri, perlomeno in relazione alle risorse del FAMI<sup>7</sup>, negli anni 2018-2020, pur riconoscendo la possibilità di modulare

---

<sup>5</sup> Secondo il citato comma 140, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei settori di spesa relativi a: *a)* trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; *b)* infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; *c)* ricerca; *d)* difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; *e)* edilizia pubblica, compresa quella scolastica; *f)* attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; *g)* informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; *h)* prevenzione del rischio sismico; *i)* investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; *l)* eliminazione delle barriere architettoniche.

<sup>6</sup> Secondo la risalente relazione della Corte dei Conti al rendiconto generale dello Stato del 2004, "L'Amministrazione ha comunicato che per lo svolgimento dei compiti di vigilanza presso i centri di permanenza temporanea, nelle province di Agrigento, Brindisi, Bologna, Caltanissetta, Catanzaro, Lecce, Milano, Modena, Roma, Torino e Trapani, sono stati impiegati 800 operatori, appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri ed alla Guardia di Finanza, per una spesa complessiva stimata di circa 26,3 milioni di euro". Corte dei Conti, *Relazione sul Rendiconto generale dello Stato per il 2004*, volume II, tomo II, cap. Ministero dell'Interno, pag.32.

<sup>7</sup> Il [programma FAMI - Fondo Asilo, migrazione e integrazione](#) è stato approvato in via definitiva dalla Commissione europea con decisione 5343 del 3 agosto 2015 e successivamente modificato e approvato con decisione 9608 del 16 dicembre 2015. La dotazione finanziaria complessiva per il periodo 2014-2020 è di

la programmazione delle somme afferenti a tale fondo. Si segnalano poi, per la presente copertura, le medesime criticità gius-contabilistiche già evidenziate in rapporto al comma 2 dell'articolo 18.

Il comma 5, concerne il trattamento economico applicabile al personale civile e militare della Croce Rossa italiana, che, tra le varie funzioni, assicura anche lo svolgimento di attività umanitarie presso i centri per cittadini stranieri. In particolare, la norma stabilisce che all'articolo 6, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, laddove ad oggi è previsto che al personale civile e militare della CRI, compreso quello di cui all'articolo 8, comma 2, assunto da altre amministrazioni, si applichi l'articolo 5, comma 5, secondo periodo - che ad oggi stabilisce che "resta ferma la non liquidazione del trattamento di fine servizio in quanto il transito ad altra amministrazione interviene senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro con la CRI ovvero con l'Ente" - si applichi invece il terzo periodo. Tale periodo recita che "al predetto personale continua ad essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale civile della CRI come assegno ad personam riassorbibile in caso di adeguamenti retributivi e di riconoscimento degli istituti del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi."

**La RT** non si sofferma sullo specifico della norma.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia specifici effetti.

**Al riguardo**, posto che la modifica in esame sembrerebbe incidere sulla determinazione del *quantum* degli emolumenti e sulla corresponsione dei benefici previdenziali spettanti al personale civile e militare della CRI, ivi compreso quello assunto da altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del D.Lgs. 178/2012, si rende indispensabile la richiesta di una RT illustrativa degli specifici effetti modificativi rispetto a quelli che sono da considerarsi già scontati dai tendenziali di spesa a legislazione vigente, ovvero, alternativamente, al fine di certificarne l'assoluta neutralità rispetto ai medesimi.

In particolare, andrebbe confermato che la citata modifica risulti effettivamente "neutrale" rispetto alla spesa già prevista, anche in relazione al bilancio dell'ente associativo della Croce Rossa, da momento che, in virtù della modifica in esame, per un verso l'associazione sembrerebbe dover d'ora innanzi corrispondere il trattamento di fine rapporto ai dipendenti che risultino trasferiti in mobilità ad altra amministrazione, nei termini che non sono ad oggi previsti dalla normativa in vigore, e, al tempo stesso, si determinerebbe il diritto per il personale transitato ad altra amministrazione a vedersi riconosciuto, nel trattamento economico, il beneficio della differenza tra il

---

630 milioni, di cui la metà derivanti da finanziamento comunitario e l'altra metà da finanziamento nazionale. Al 2015 risultavano impegnati 102 milioni, pari al 16% del totale. Cfr. Corte dei Conti, *Relazione sul Rendiconto generale dello Stato per il 2015*, volume II, tomo II, cap. Ministero dell'Interno, pag.233.

trattamento economico in godimento presso l'ente, limitatamente a quello fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale civile della CRI, in forma di assegno *ad personam*, riassorbibile con i futuri incrementi salariali.

## **CAPO IV**

### **DISPOSIZIONI FINANZIARIE TRANSITORIE E FINALI**

#### **Articolo 20** ***(Relazione del Governo sullo stato di attuazione)***

L'articolo demanda al Governo il compito di presentare, entro il 30 giugno di ciascuno dei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle Commissioni parlamentari competenti una relazione che evidenzia lo stato di attuazione delle disposizioni del presente decreto, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti.

**La RT** esclude che la disposizione determini nuovi oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

#### **Articolo 21** ***(Disposizioni transitorie)***

L'articolo chiarisce la tempistica di applicazione di alcune delle disposizioni di cui al presente decreto-legge, stabilendo che le cause e i procedimenti giudiziari sorti, nonché le domande di protezione internazionale presentate e le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale effettuate dopo determinati limiti temporali sono sottoposti alla nuova disciplina.

**La RT** non considera l'articolo.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

#### **Articolo 22** ***(Disposizioni finanziarie)***

Il comma 1 provvede alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 3, 6, comma 1, lettera *a)*, *b)* ed *e)*, 11, comma 3, 12, 13, 14 e 19, comma 3, pari a 8.293.766 euro per l'anno 2017, a 25.990.691 euro per l'anno 2018, a 31.450.766 euro per l'anno 2019 e a 31.320.363 euro a decorrere dall'anno 2020:

- a) quanto a 184.734 euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi di cui all'articolo 9-*bis*, della legge n. 91 del 1992, già iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 90 del 2016 (entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività). I proventi di cui all'articolo 9-*bis* della legge n. 91 del 1992 corrispondono al pagamento di un contributo di importo pari a 200

euro dovuto per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza;

- b) quanto a 6.409.538 euro per l'anno 2017, a 22.670.500 euro per l'anno 2018 e a 28.486.240 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge n. 44 del 1999, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'Erario. Le risorse relative all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge n. 44 del 1999 sono rappresentate da un contributo sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civili diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1990, destinato ad alimentare, unitamente ad altre poste e secondo il medesimo articolo 18, il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive istituito presso il Ministero dell'interno.
- c) quanto a 1.699.494 euro per l'anno 2017, a 3.135.457 euro per l'anno 2018, a 2.779.792 euro per l'anno 2019 e a 2.649.389 euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 6.785 euro a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1.591.209 euro per l'anno 2017, per 2.921.612 euro per l'anno 2018, per 2.530.403 per l'anno 2019 e per 2.400.000 euro a decorrere dall'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 101.500 euro per l'anno 2017, per 207.060 euro per l'anno 2018 e per 242.604 euro a decorrere dall'anno 2019.

Il comma 2 esclude che le restanti disposizioni del provvedimento comportino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle relative attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**La RT**, oltre ad illustrare dettagliatamente le disposizioni, chiarisce, in relazione all'utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge n. 44 del 1999, che le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, nell'ultimo triennio, sono state mediamente superiori a 120 milioni di euro. Peraltro, le somme non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario e accertate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2012 sono state mediamente pari a 54 milioni di euro nel periodo 2012-2015.

**Al riguardo**, sulla lettera a), si osserva che il gettito derivante dal contributo di cui all'articolo 9-bis della legge n. 91 del 1992 è in effetti, una volta versato all'entrata del bilancio dello Stato, riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina, per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea e, per l'altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza. Si esclude pertanto che la copertura in esame si configuri come utilizzo di entrate già esistenti a legislazione vigente e destinate all'entrata del bilancio dello Stato, il che è vietato dalla

vigente normativa contabile. Andrebbero tuttavia fornite delucidazioni circa l'assenza di pregiudizi per le attività finora svolte dal Ministero dell'interno avvalendosi sulle risorse in questione, nell'ambito delle quali quasi 200.000 euro annui sono stornati per coprire gli oneri correlati alle misure di cui al presente decreto-legge.

In relazione alla copertura di cui alla lettera *b)*, sulla quale la RT fornisce puntuali informazioni, si evidenzia la possibilità che, in futuro, si riduca il gettito dei contributi riscossi sui premi assicurativi, non potendosi pertanto escludere criticità circa la capienza della copertura indicata. Da un punto di vista formale si osserva tuttavia che andrebbe modificata la legge n. 44 del 1999 in modo da esplicitare che la quota prevista (circa 6 mln nel 2017, 23 mln nel 2018 e 28 mln dal 2019) è in permanenza destinata alla copertura del decreto-legge in esame. Infatti, la legge di contabilità ammette come forme di copertura esclusivamente quelle tipizzate all'articolo 17, lettere *a)*-*c)*.

Nulla da osservare sulla lettera *c)*, nel presupposto della disponibilità delle risorse residue dei fondi speciali.



# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Dic 2016 [Nota di lettura n. 155](#)  
A.S. 2611: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 16](#)  
Legge di bilancio 2017 - Effetto sui saldi e conto risorse e impieghi A.S. 2611
- " [Nota di lettura n. 156](#)  
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (**Atto del Governo n. 358**)
- Gen 2017 [Elementi di documentazione n. 64](#)  
Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (**Atto del Governo n. 368**)
- " [Elementi di documentazione n. 65](#)  
Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio. D.L. 237/2016 - A.S. 2629
- " [Elementi di documentazione n. 66](#)  
Conto di pagamento e conto di pagamento di base (**Atto del Governo n. 367**)
- " [Nota di lettura n. 157](#)  
A.S. 2629: "Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio"
- " [Nota di lettura n. 158](#)  
A.S. 2630: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini"
- " [Nota di lettura n. 159](#)  
Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale (**Atto del Governo n. 379**)
- " [Nota di lettura n. 160](#)  
Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (**Atto del Governo n. 380**)
- Feb 2017 [Nota di lettura n. 161](#)  
Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione (**Atto del Governo n. 377**)
- " [Nota di lettura n. 162](#)  
A.S. 2692: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota breve n. 21](#)  
Le previsioni economiche di inverno della Commissione europea
- " [Nota breve n. 22](#)  
Il pacchetto di inverno del semestre europeo